

Il rischio bene nel leasing

di Angela Nocentini e Stefano Boretti

Classe 5 A - I.T.C.S. G. Galilei di Firenze

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CONVEGNO

- **Una situazione abnorme** (Sig. Carlo Luigi Ciapetti – Servizi per il leasing)
- **Le agenzie, il primo filtro** (Sig. Roberto Simoncini - Amministratore Delegato Progress S.r.l)
- **Casi di mancato recupero del credito** (Dr. Giampaolo Luzzi - Studio Luzzi& Associati)
- **Quando il cespite non si trova** (Sigg. Paolo Lorenzoni e Daniela Picchioni - L&S Consult – società di servicing)
- **La truffa contrattuale nel leasing** (Prof. Alessandro Traversi - docente all'Università di Firenze)
- **Il magistrato di fronte alla frode** (Dr.ssa Maria Cristina Motta - sostituto procuratore del tribunale di Verona)
- **Indebita percezione di agevolazioni** (Avv. Sara Gennai)
- **Gli aspetti del riciclaggio** (Gen. Sergio Acciai - G.C.A. c Guardia di Finanza)
- **Strutturare i contratti del leasing** (Avv. Francesco Gaviraghi)
- **La nuova direttiva macchine** (Ing. Sauro Baietta - Smallbay)

Questa relazione intende presentare un resoconto sui diversi aspetti economico – legislativi trattati nella conferenza “XVII Convegno - Il rischio bene nel leasing” tenutasi giovedì 26 ottobre 2006 presso l’hotel Albani di Firenze.

Il meeting viene organizzato oramai da dieci anni a Firenze dallo Studio Carlo Luigi Ciapetti – Servizi per il Leasing (il primo risale al 1990), l’unico consulente in territorio italiano specializzato nella valutazione del rischio bene che, attraverso minuziose analisi delle fasi critiche caratterizzanti il contratto di leasing (istruttoria, precontenzioso, contenzioso), munisce le società di leasing di una accurata gestione strategica circa il contenimento dei rischi legati al bene, mirata alla ricerca di aspetti fraudolenti che minacciano i clienti.

UNA SITUAZIONE ABNORME

(Carlo Luigi Ciapetti)

La conferenza ha inizio con un prologo introduttivo presieduto dal Sig. Ciapetti, il quale condurrà principalmente tutto il convegno attraverso commenti integrativi alle prestazioni dei vari mediatori intervenuti.

Una situazione abnorme è la definizione chiave proposta da Ciapetti: sconcertante e sconvolgente lo scenario italiano attuale circa le numerose truffe ai danni delle società di leasing.

Il settore del leasing riconosce sicuramente una certa predisposizione al risk manager.

L’attitudine alla delinquenza è aumentata, considerando il fatto che al reato di truffa non viene attribuito, dall’ornamento giuridico, il peso necessario.

Basta considerare le statistiche: esse evidenziano che, a partire dal 1990, il numero dei truffatori si è quintuplicato.

Nei primi nove mesi dell’anno 2006 la percentuale che indica frodi di varia natura è del 23,5% di cui il 9% esprime vere e proprie truffe (elevata abilità nel raggio, si contano quasi 300 persone che incorrono nella frode).

Secondo il moderatore Ciapetti le cause scatenanti l’elevata frodolenza nel settore del leasing sono riconducibili a motivazioni di tipo giuridico, economico e sociale.

1) Motivazioni di carattere giuridico: con la riforma dei codici penali del 1989, viene riconosciuta

una nuova forma di delinquenza che rafforza ancora di più la posizione dei truffatori proprio perché, cessando il reato di “tentata truffa” e quindi impedendo ogni monitoraggio della “categoria” (tracciamento), il reato di truffa viene privato sia della prescrizione dell’arresto sia delle indagini effettuate dalle autorità secondo le quali tale operazione si rivela soltanto una perdita di tempo (in termini prettamente commerciali, non porta alla creazione di fatturato).

2) Motivazioni di carattere economico: attraverso l’introduzione della cosiddetta “denuncia – querela”, spetta al truffato l’operazione di raccolta prove (che prima di questa modifica era di competenza delle autorità) costringendolo ad affrontare elevate spese legali, di giudizio e di indagine che si rivelano, nella la maggior parte dei casi, inefficaci a causa delle elevate abilità professionali di cui sono dotati i truffatori.

3) Motivazioni di carattere sociale: si evidenzia un preoccupante sviluppo tendente all’estorsione perfino da parte di quei soggetti economici ritenuti, normalmente, corretti e trasparenti all’interno del mercato: operatori che mai sarebbero incorsi nella frode si rivelano essere condizionati dall’attuale trend fraudolento (il fornitore di livello primario, vista l’assoluta impunità di cui gode, scarica la perdita derivante dall’accertata insolvenza di un proprio cliente sulla società di leasing). Questa critica opportuna e allo stesso tempo legittima ci permette di riscontrare la mancanza di norme efficaci che tutelano la condizione del “truffato” rispetto a quella del conduttore, il quale gode di una totale impunità.

Tali leggi dovrebbero migliorare una situazione che si sta sempre più degradando sia dal punto di vista legislativo, che economico (circa 170.000.000,00 di € l’anno vanno perduti solo per il furto di identità).

Per porre un rimedio a questa situazione negativa che dilaga nel sistema economico italiano è necessario lavorare con competenza e accortezza (Ciapetti elogia l’intuito femminile rispetto a quello maschile in quanto, secondo le proprie esperienze lavorative, sono le operatrici donne a possedere una capacità di riscontro di frodi, come dice lui “ad annusare il marcio”) al fine di migliorare le metodologie operative nei mercati poiché il rischio bene è legato alla presenza di violazione degli obblighi legislativi, di prezzi di riscatto troppo alti, del valore reale del bene inferiore al prezzo che viene richiesto.

L’accortezza sta nel pianificare strategicamente e controllare operativamente la situazione di partenza, ovvero la stipula del contratto dove vi possono essere pratiche incomplete a iniziare dall’offerta (garanzie prestate, mancanza della matricola del bene, la certezza che il bene non sia usato), ma anche le altre fasi che caratterizzano il contratto di leasing come precontenzioso e contenzioso in modo tale da poter tracciare un’analisi dettagliata della realtà.

Definita questa analisi si capisce che la frode è un elemento spesso e volentieri al centro dell’operazione.

Il messaggio che viene lanciato per concludere l’introduzione serve come consiglio per procedere al controllo di eventuali truffe nelle fasi del contratto di leasing: *“prima di controllare la posizione del conduttore, controllare il rischio bene perché è proprio in questa fase che è rilevabile la presenza di una frode, anche solo come indizio da considerare”*.

LE AGENZIE, IL PRIMO FILTRO

(Roberto Simoncini)

Il primo intervento è stato effettuato dal Sig. Roberto Simoncini, Amministratore Delegato della Progress S.r.l., il quale ha sviluppato la tematica del ruolo che rivestono le agenzie nella pratica del contratto di leasing, definite “primo filtro”.

Tale contratto si rivela essere un potente mezzo finanziario mirato a sostenere gli investimenti delle imprese e ambito come forma di finanziamento per l’approvvigionamenti di beni materiali e non solo, vista l’appropriazione del mercato del leasing di aree impensabili (beni materiali come brevetti).

Agli inizi degli anni 90 il leasing rappresentava nemmeno il 10% degli investimenti aziendali

mentre adesso si può constatare che la percentuale si è quasi quadruplicata fino a toccare il 43%: ciò significa che il ricorso a tale risorsa finanziaria è particolarmente adottato dalla politica imprenditoriale.

Il fenomeno di crescita del mercato vede l'aumento dell'attività finanziaria delle agenzie, che svolgono un ruolo protagonista all'interno di tale sviluppo (ricorrendo all'outsourcing prima commerciale e successivamente operativo) e quindi possono rappresentare un primo filtro nella raccolta delle operazioni e nella conseguente prevenzione dei rischi (derivante sia dall'andamento economico e finanziario richiesto ma anche da una giusta e equilibrata valutazione del rischio bene).

Le agenzie non possono essere considerate limitatamente alla loro funzione di raccolta contratti per società di leasing ma deve esser loro anche riconosciuta un'ulteriore funzione di presidio territoriale (infatti garantiscono che la pratica abbia un effettivo sviluppo) che riveste importanza all'interno della canalizzazione del prodotto dove le agenzie diventano un anello integrato all'interno del processo distributivo (trasferimento dei beni e servizi nel spazio).

Le agenzie svolgono un ruolo di presidio territoriale, infatti, esse attuano trasferimenti di deleghe funzionali che si manifestano attraverso le gestioni post vendita e la gestione del pre contenzioso (non sempre permettendo il recupero del bene).

Le analisi di mercato effettuate recentemente fanno emergere una nuova forma di delinquenza "organizzata" staccata dalla tradizionale nella quale crescono rischi truffa soprattutto su ditte individuali e società di persone (non hanno mai attuato finanziamenti al consumo). Le casistiche di episodi fraudolenti possono essere sintetizzati in tre tipi:

- falsa identità, (costruzione di identità inesistente),
- furto di identità (appropriazione indebita dell'identità di un qualsiasi individuo),
- frode documentale (utilizzo di dati personali autentici e una documentazione relativa al reddito falsa).

Il compito delle agenzie, al fine di ridurre al massimo i rischi presenti nelle operazioni, riveste assai importanza e si sintetizza in sette fasi:

1) raccogliere la documentazione fatta direttamente dai clienti accertandone la veridicità tramite esibizione di originali,

2) far sottoscrivere personalmente al cliente il modulo che autorizza il trattamento dei dati personali di fronte

a personale dell'agenzia e verificare la validità del documento di identità (che consente il confronto delle firme),

3) verificare i recapiti e visitare (durante la fase di raccolta dell'operazione) i luoghi dove si svolgerà l'attività economica,

4) indagare circa la storicità dell'attività del fornitore (se vi sono pregiudizi penali e civili),

5) verificare la conformità del bene attraverso il controllo della matricola e del telaio,

6) verificare correttamente il valore commerciale del bene,

7) raccogliere più informazioni possibili sul territorio.

Infine il cliente viene accompagnato nella scelta strategicamente più efficace ed efficiente di un piano di ammortamento che assicuri la stabilità dell'investimento rapportata al grado di rischio.

CASI DI MANCATO RECUPERO DEL CREDITO

(Giampaolo Luzzi)

La parola adesso passa al Sig. Giampaolo Luzzi, dello Studio Luzzi & Associati, operatore del consorzio nazionale specializzato nel credito leasing (società di recupero crediti), che illustra e analizza i casi di mancato recupero del credito.

Vengono presentati al pubblico due esempi riferibili all'anno in corso che offrono un'effettiva testimonianza riguardo all'argomento in questione: Grosseto, operazione di recupero automobile Audi € 55.000 e Lodi, importo da recuperare € 96.000 di un macchinario tessile (l'esito di tali

tracciamenti è risultato assolutamente negativo).

Ecco come spesso e volentieri il tentativo di recupero del credito fallisce proprio perché si scopre che il contratto era intestato ad una società fantasma, si accerta l'assenza di un garante e infine l'imprenditore si rivela essere un prestanome (logicamente nullatenente).

Questi risultati riscontrati sono la conseguenza di inefficienti e inefficaci attività di monitoraggio del debitore: un controllo operativo e funzionale centrante la prevenzione delle insolvenze deve essere fondamentale quando l'impresa entra in rapporto con altri soggetti economici. Gli accertamenti, però, non si possono limitare a prassi superficiali proprio perché l'insoluto è possibile evitarlo effettuando "indagini" sistematiche e approfondite.

Tali operazioni richiedono l'adozione di strumenti commerciali, contrattuali e giuridici che da una parte gravano sullo sviluppo aziendale in termini di risultato economico ma dall'altra confermano la veridicità dell'operazione di vendita.

Luzzi constata che perfino il controllo effettuato da organi istituzionali come banche, società di finanza al consumo è riconducibile a ricerche generiche e futili, ovviamente per transazioni consistenti questi istituti si assicurano di garanzie e minuziosi accertamenti.

Dal momento in cui si parla di furto di identità (commettere frodi a nome di terzi) si apre un orizzonte a sé stante che si distingue dalla cosiddetta "normale insolvenza" (ricordiamo che a livello europeo 170.000.000 € l'anno vanno persi per questo reato).

Si ha una situazione favorevole per poter effettuare una sostituzione di persona vista la facile reperibilità di materiale: l'indagine promossa dai ricercatori Experian affiancati da altre istituzioni come Banca Finconsumo (ricerca nei cassonetti del paese) ha consentito di far emergere informazioni appetibili circa la semplicità di commettere la truffa.

Tutti i documenti ritrovati conducono all'identificazione dell'utenza e all'accesso ad informazioni e dati riservati: nel caso dei rifiuti provenienti dalle imprese notiamo che il 25% dei documenti accertano un riferimento aziendale (estremi anagrafici, indirizzo, telefono, e-mail, partita iva, codice fiscale), il 20% informa riguardo clienti, fornitori e dati contrattuali (liste e fatture), il 10% è a contenuto finanziario (modello unico, 730, 770 e documenti contabili e fiscali) e infine il 5% relativo a informazioni bancarie (estratti conto, n° c/c, codice abi, cab).

Non bisogna però tralasciare tutte quelle notizie che si trovano non solo nei cestini delle imprese o di altri operatori economici, ma provenienti dalle famiglie (in misura minima rispetto agli altri però sempre utili per i truffatori).

L'uso di tutti questi dati, abusivo, deve essere però regolato da un atteggiamento più diligente da parte in primo luogo delle imprese (intendendo anche la banca): la responsabilità privata e pubblica è la chiave della situazione descritta.

Ci vengono illustrati da Luzzi alcuni punti cardine da memorizzare e sperimentare all'inizio di qualsiasi rapporto commerciale per poter anticipare sintomi di frodolenza. Si deve procedere quindi a:

- accertarsi, nella fase iniziale, dell'esistenza dell'azienda (se è realmente iscritta alla C. C. I. A. A.);
- provvedere a verificare la veridicità dei dati anagrafici (nomi e cognomi dei soci e l'affidabilità di quest'ultimi);
- analizzare le dimensioni e il patrimonio aziendale (numero dei soci e dei soggetti esterni, delle sedi, e il capitale sociale, la forma e l'oggetto sociale);
- considerare la storia della società (risultato economico, analisi di bilanci, il volume del fatturato);
- stabilire i collegamenti con altre aziende (se fa parte di una holding, se è indipendente);
- conoscere modalità di pagamento dell'impresa, il settore commerciale in cui opera, le prospettive future, il massimale di fido (ovvero l'ammontare che l'azienda è disposta ad erogare);
- estrapolare tutte informazioni possibili inerenti al cespite.

Il bene, oltre ad essere l'oggetto di questo convegno, è anche l'essenziale per le società di leasing: confermare l'esistenza del cespite, confrontare la sua compatibilità dalla fattura, accertare che non sia obsoleto.

Una politica lineare che riesca a prevenire la sola possibilità di truffe esiste ed è di facile attuazione: intervenire operativamente seguendo i consigli del Sig. Luzzi in modo tale da assicurarci una prospettiva più rosea sia dal punto di vista commerciale (profitto) che da quello giuridico.

QUANDO IL CESPITE NON SI TROVA

(Paolo Lorenzoni e Daniela Picchioni)

Paolo Lorenzoni e Daniela Picchioni sono due figure di rilevante importanza all'interno della L&S Consult – società di servicing e approfondiscono il titolo di cui al punto quattro della scaletta degli argomenti trattati nel convegno.

L'argomentazione iniziale proposta da Lorenzoni funge da approccio alla tematica e serve per chiarire le idee circa le conseguenze sfavorevoli che si manifestano nel momento in cui si attua il recupero del bene: il nostro scopo, continua Lorenzoni, è orientato alla gestione di suddetta operazione tramite attività che consistono nel capitalizzare il cespite (veicoli, macchinari, impianti) al fine di venderlo e annientare così la perdita ottenuta dai canoni di leasing non corrisposti.

Viene precisato giustamente che le fasi caratterizzanti il processo di recupero del cespite comportano elevati costi a seconda di quante operazioni necessitano: occorre una efficace ed efficiente gestione che coordini in maniera funzionale tutte le attività interessate così da non incrementare con nuovi costi la perdita dedotta.

Lorenzoni passa la parola alla sua "compagna d'affari" Daniela Picchioni che ci illustra quali sono le circostanze più soventi laddove il ritiro del cespite deriva da insolvenza contrattuale.

Quattro diverse categorie riassunte dalla Picchioni prendono in esame le casistiche seguenti:

- assenza del bene;
- cespite diverso rispetto a quello promesso;
- impedimenti al recupero di natura legale e di natura logistica.

Il primo caso si verifica quando non viene rinvenuto il bene al momento del ritiro e può dipendere dal conduttore che, invece di provvedere alla restituzione del bene, lo vende senza fattura a terzi in buona fede provocando conseguenze sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale della società di leasing (il ricavato viene usato dal conduttore per risanare debiti precedentemente contratti), dall'affitto del cespite a terzi senza notizie al proprietario o gratuitamente a terzi compiacenti sempre da parte del conduttore.

Altre casistiche si manifestano attraverso la sparizione del bene e del conduttore, il quale compromette l'attività produttiva non essendo più reperibile (trasferimento all'estero solitamente in aree ad evidente impossibilità di intervento), tramite la simulazione del furto del bene (allo stesso tempo in funzione presso soggetti compiacenti) che produce effetti sul contratto di leasing data la denuncia del conduttore che fa risalire alla società.

Per quanto concerne il secondo punto che ha per oggetto il cespite non conforme a quello inizialmente promesso, ecco che alcuni esempi possono essere legati alla carenza o falsità documentale che compromette la visualizzazione del bene, alla differenza strutturale del cespite diversa da quella enunciata nel contratto, alla diversità nella composizione dell'oggetto che viene privato di parti fondamentali (smontaggio) relative al suo funzionamento e all'impossibilità di identificazione del bene vista la mancanza di matricola, targhetta, certificazione.

Il terzo caso si riferisce a tutti quegli eventi che formano ostacoli giuridici relativi al recupero del cespite e sintetizzabili nella vendita e proprietà del cespite di terzi (solitamente compiacenti con il conduttore) affiancati da pignoramento e susseguente cessione a mezzo incanto, nell'assunzione del bene in leasing da più operatori in contemporanea, nell'identificazione del cespite pari al bene strumentale fondamentale per l'attività d'impresa (quindi senza di quello essa cessa di esistere ed è insolvente verso i propri creditori) e nelle manifestazioni delle organizzazioni dei dipendenti,

talvolta spinti dal conduttore, che aggravano l'attività gestionale dell'azienda in termini di costi. Per finire il quarto punto ospita casi riconducibili stavolta a impedimenti logistici (riferendosi all'asporto del cespite), ossia la costruzione di muri e barriere, intralci derivanti dall'ubicazione del bene che ne limitano l'accessibilità, l'ostruzione al passaggio relativa ad ingombri artificiali e il bloccaggio della linea di produzione causata dalla rimozione del bene, in questo caso fulcro dell'attività aziendale.

La parola torna nuovamente a Lorenzoni il quale esplicita interventi attivi circa le problematiche reali riportate (limitando la loro ripetitività nel tempo): tutt'oggi le società di leasing affrontano la tematica del recupero del bene in housing, servicing parziale o outsourcing (il più usato).

In conclusione al processo di gestione del cespite, il solo rimedio che riesce ad evitare per tempo il verificarsi di condizioni sfavorevoli per le società di leasing, è una diligente pianificazione preventiva effettuata da L&S Consult : avvalendosi di un controllo operativo pluricompetente si focalizzano aspetti poco affidabili del soggetto in causa, provvedendo così all'utilizzo dei singoli elementi legali, tecnici, commerciali, funzionali e logistici, allo scopo di garantire attentamente l'operazione di asporto del cespite.

LA TRUFFA CONTRATTUALE NEL LEASING

(Alessandro Traversi)

Questo argomento, trattato dal Prof. Alessandro Traversi, docente all'Università di Firenze ha colto tutta la nostra attenzione in quanto ci ha mostrato gli aspetti penali legati al fenomeno di truffa nell'ambito dell'attività di leasing.

Nel nostro Paese la truffa contrattuale è considerata un reato contro il patrimonio mediante frode. Tale reato, a differenza degli altri Paesi europei -come Spagna, Francia e Germania- viene severamente punito con apici che vanno dai 6 mesi a 3 anni di reclusione. La pena può essere convertita in pena pecuniaria equivalente, come da articolo 640 del codice penale, qui sotto riportato:

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.

Con riferimento alla struttura del reato, poi, la truffa si realizza nell'ambito della formazione di un rapporto patrimoniale, e rappresenta un'insidia nella fase dinamica, realizzata, in particolare, attraverso artifici e raggiri imprimendo un indirizzo ingiustamente vantaggioso per una delle parti e attuando un'offesa al patrimonio della parte lesa.

Nell'ambito del leasing, si parla di truffa contrattuale o di illecito civile quando non si ha il pagamento di una parte, o nel caso in cui la sparizione del bene non consente il suo recupero. La sparizione del bene rappresenta reato di truffa solo quando si ha l'artificio o il raggiri, altrimenti si parla di appropriazione indebita. Alcuni esempi di truffa nel leasing li possiamo avere quando si ha un comportamento commissivo di una parte (attraverso un falso rappresentante) o omissivo (quando si obbliga l'altra parte a mantenere il silenzio riguardo una circostanza che non si vuol far conoscere).

Il danno subito può essere risarcito mediante la commisurazione del valore del contratto di dichiarazione di adempimento dell'obbligazione.

Esempi di truffa possono essere rappresentati dai seguenti casi:

- l'amministratore è complice dell'erogatore di beni inesistenti da concedere in leasing;
- il debitore (detentore del bene) è indotto in errore a causa della falsa indicazione del luogo dove il bene si trova in custodia;
- il prezzo di acquisto è diverso del valore effettivo in quanto maggiore.

In questo ultimo caso si parla di inganno e danneggiamento, inoltre è necessaria una perizia per non avere divario sul valore del bene (svalutazione).

IL MAGISTRATO DI FRONTE ALLA FRODE

(Maria Cristina Motta)

Il seminario continua con l'intervento della Dr.ssa Maria Cristina Motta, sostituto procuratore del tribunale di Verona, che ha preso in esame la questione prettamente legislativa della truffa contrattuale.

Rispetto agli altri paesi Europei, in Italia, il tasso di violazione penale è molto più elevato. Come già detto nel precedente paragrafo, in Italia, il legislatore penale prevede all'art.640 c.p. la punibilità del reato di truffa, inserendolo tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. La truffa, secondo la nostra legislazione rappresenta un reato in quanto è idonea ad arrecare un danno allo stesso patrimonio del soggetto passivo in modo ingiustificato e fraudolento.

La nostra legislazione, dunque presenta anche un rilevante interesse per il sociale, in quanto essa provvede a salvaguardare la piena libertà personale in tutti suoi aspetti affinché non sia intaccata la libertà mediante raggiri. In questo senso, allora, il legislatore sembra aver voluto proteggere anche l'economia nazionale e l'interesse generale.

Si cerca così di tutelare la trasparenza economica della transazione al fine di rafforzare il valore e la credibilità dei contratti e non far venir meno una essenziale garanzia di ogni contrattazione.

Il diritto penale è strutturato in modo tale che l'ambito sociale sia largamente tutelato, in quanto secondo questa impostazione, si tende a proteggere l'evoluzione culturale ed economica della società.

Secondo il diritto penale, le truffe possono essere di carattere soggettivo o oggettivo. Si parla di truffe soggettive, per esempio, nel caso di denuncia per truffa avente soggetti spariti o addirittura inesistenti; al contrario, parliamo di truffa oggettiva quando ci troviamo davanti all'inesigibilità della querela con soggetto inesistente; quando vi sono infortuni sul lavoro a causa di un macchinario concesso in leasing ma che presenta caratteristiche diverse a quelle stabilite in sede di contrattazione.

INDEBITA PERCEZIONE DI AGEVOLAZIONI

(Sara Gennai)

Sfortunatamente, per questo tema sono state spese soltanto poche parole, in quanto l'Avvocato Sara Gennai non era presente al convegno. In questo caso si parla di truffa aggravata dove l'oggetto dell'argomentazione è la costruzione di stabilimenti.

I finanziamenti concessi alle società servono per migliorare lo sviluppo delle aree depresse e vengono usati per far sorgere edifici che risultano a fine costruzione mal costruiti.

Laddove si abbia ipotesi di truffa da parte dell'imprenditore disonesto, si può andare incontro ad una pena nella quale siano coinvolti sia imprenditori che amministratori delle società.

GLI ASPETTI DEL RICICLAGGIO

(Sergio Acciai)

Gli aspetti del riciclaggio, sono un tema di notevole interesse che è stato presentato dall'intervento del Generale del Corpo d'Armata Guardia di Finanza Sergio Acciai.

Con il termine riciclaggio, si intende la sostituzione di denaro, di altri valori o di beni di provenienza delittuosa, con altri beni al fine di dissimulare la loro origine criminosa. Tale attività rappresenta, nel nostro Paese, un fenomeno di alta pericolosità sia da un punto di vista sociale che economico: il riciclaggio di denaro, per esempio, ha un peso rilevante sull'immagine delle istituzioni finanziarie coinvolte e crea pericoli per la loro stabilità.

Il contrasto di tale fenomeno è affidato generalmente alla magistratura e alle forze di polizia giudiziaria, che devono avere rapporti di stretta collaborazione con gli intermediari finanziari, i quali devono avere sia un ruolo attivo che passivo nei confronti delle autorità investigative. Si parla

di collaborazione attiva nel momento in cui gli intermediari finanziari comunicano di propria iniziativa la presenza di fatti sospetti, ed un ruolo passivo, in quanto, in ogni momento, essi possono essere chiamati a fornire specifici dati.

Per contrastare il fenomeno del riciclaggio, l'attuale disciplina del nostro ordinamento giuridico, mette in risalto gli aspetti fondamentali che hanno come scopo la criminalizzazione dei reinvestimenti illeciti, il riordino del sistema di intermediazione finanziaria per assicurare un maggiore controllo e una facilitazione per rintracciare le operazioni sospette ed infine l'acquisizione coatta dei profitti illeciti.

Al fine di ottenere tali risultati, vediamo come, per le diverse aree si vengono a prendere provvedimenti diversi:

1) sul piano dell'intermediazione si cerca di procedere verso un'omogeneizzazione delle normative al fine di ottenere un'identica volontà di contenere il fenomeno (attraverso l'istituzione del GAFI = GRUPPO D'AZIONE FINANZIARIA);

2) sul piano interno, si è volti verso un miglioramento dei controlli delle diverse istituzioni finanziarie, e una maggiore trasparenza delle banche e degli altri istituti di credito.

Parlando del tema del riciclaggio, dobbiamo considerare pure l'evoluzione delle organizzazioni mafiose e del loro crescente sviluppo nel corso degli anni.

A partire dagli anni 50, le organizzazioni mafiose sono passate dal controllo del latifondo a quello dei suoli urbani. Questo è stato causato dal processo di urbanizzazione che ha visto milioni di cittadini -soprattutto- del Meridione spostarsi dalle campagne alle città.

Negli anni '60 la mafia acquista sempre maggiore campo nel traffico dei tabacchi lavorati esteri, e a metà degli anni '70 si sposta verso il campo degli stupefacenti, soprattutto dell'eroina.

Negli anni 90 assistiamo ad un radicale cambiamento, infatti il fenomeno di Cosa Nostra si rivolge soprattutto al traffico delle persone connesso all'incremento dell'immigrazione clandestina, favorendo alle organizzazioni mafiose di arricchirsi in modo spropositato, comportando la disponibilità di ingenti masse di denaro liquido.

Le organizzazioni mafiose presentano delle caratteristiche essenziali, come per esempio, l'esercizio sistematico di un'attività criminale anche con sviluppo internazionale reso possibile da metodi moderni ed esperienza in materia fiscale, affari legali e di investimenti finanziari, al fine del raggiungimento di profitti considerevoli.

Al fine di combattere la lotta contro le organizzazioni mafiose, si tende a colpire un aspetto strutturale del potere mafioso per ridurre, sia il potere di una singola persona, che quello dell'intera organizzazione alla quale essa appartiene.

Per individuare i flussi di denaro sporco, i suoi circuiti e le tecniche per cancellare le tracce dell'origine criminale, le autorità possono avvalersi di elementi come:

- tracce durevoli nel tempo, come la documentazione bancaria e finanziaria rispetto a molte altre di carattere tradizionale;
- ricognizione di arricchimenti improvvisi (cambi di proprietà di alcuni esercizi commerciali);
- collaborazione da parte degli intermediari finanziari che dovrebbero avere tutto l'interesse a non farsi coinvolgere in operazioni di riciclaggio.

Il fenomeno del riciclaggio è stato oggetto di studio negli ultimi decenni da parte di varie istituzioni e governi anche in ambito internazionale, in quanto è stato accertato che le economie nazionali sono pesantemente danneggiate dalla mescolanza tra capitale legale e capitale illegale.

Nel nostro ordinamento giuridico la strategia di contrasto nei confronti delle ricchezze di origine criminale si è evoluta a partire dal 1982, quando vennero stabilite le misure di carattere penale rivolte all'isolamento economico delle organizzazioni mafiose, fino ad ottenere che misure penali ed amministrative fossero attuate al fine di impedire a chiunque svolga attività bancaria e finanziaria di prestare assistenza all'impresa criminale. Tali leggi vengono integrate con altre norme che prevedono la reclusione e la confisca dei beni per coloro che sono indagati per reati di aderenza alla criminalità organizzata.

STRUTTURARE I CONTRATTI DI LEASING

(Francesco Gaviraghi)

Il penultimo punto viene trattato dall' Avv. Francesco Gaviraghi. L'avvocato, mediante il suo intervento ci offre una accurata spiegazione riguardo la prevenzione da considerare in sede di contratto di leasing.

Grazie all'aumento dei contratti di leasing vediamo come conseguenza, un aumento delle sofferenze ad essi connesse, in quanto non si ha ancora un corpo legislativo unitario per quanto riguarda l'attività di leasing.

Con la convenzione del 1988, vediamo come il leasing viene surrogato vista la difficoltà della situazione finanziaria di accedere al credito ordinario. Per acquistare un macchinario, oggi, occorrono ingenti capitali, ecco perchè, la maggior parte delle imprese preferiscono ricorrere al contratto di leasing.

L'attività di leasing è inoltre caratterizzata dalla presenza del patto di riacquisto, ovvero, la facoltà del produttore di riprendere il bene alla scadenza del contratto dietro pagamento di un prezzo di riscatto.

Il rischio legato ai contratti di leasing è anche dovuto all'aumento della durata di tali contratti, ecco perché, al fine di limitare le truffe, le contestazioni e le insolvenze correlate si cerca di assicurare una buona istruttoria anche a patto di sostenere costi più elevati.

LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

(Sauro Baietta)

Il convegno termina con l'illustrazione di alcuni allegati della nuova direttiva macchine a cura dell' Ing. Sauro Baietta, titolare della compagnia Smallbay, un'agenzia di consulenza e certificazione particolarmente specializzata in tutto ciò che riguarda le principali direttive e norme comunitarie in materia di sicurezza.

La nuova direttiva macchine entrerà in vigore a partire dal 29 dicembre 2009, mentre entro il 29 giugno 2008, gli stati europei che dovranno rispettare la direttiva, dovranno pubblicare i regolamenti attuativi.

La nuova direttiva macchine 2006/42 ha come scopo una maggiore sicurezza sia in termini di certificazioni e documentazioni che da un punto di vista di costruzione di una macchina.

La documentazione che accompagna una macchina (composta dalla dichiarazione di conformità e relativa manualistica) è di fatto, l'unica cosa che può realmente venire visionata da una società di leasing.

Sebbene la nuova direttiva macchine presenti note positive, dobbiamo riconoscere come vi sono ancora vecchie lacune che consentono la possibilità di frodi. Esse sono principalmente diversificabili a seconda di dove sia costruita e venduta la macchina:

- vendita di macchine i cui costruttori siano posti al di fuori della EU: fascicoli tecnici inesistenti, manuali non adeguati alla macchina, dichiarazioni di conformità a firma di aziende e/o di persone la cui consistenza non si può verificare;

- vendita di macchine i cui costruttori siano posti nello stesso paese della società di leasing: eventuali interruzioni nel pagamento dei canoni a causa di qualche cosa che realmente non va (particolarmente frequente ed evidente in caso di infortunio o di malfunzionamento della macchina).

Particolare rilievo hanno i seguenti allegati:

- l'Allegato II (Contenuto della dichiarazione CE di conformità di una macchina);

- l'Allegato VII (Fascicolo tecnico) del corpo giuridico della direttiva;

- l'Allegato X (Garanzia qualità totale) che aprirà autonomamente la strada a nuovi problemi.

In primo luogo notiamo che la nuova direttiva prevede la possibilità di costituire il fascicolo tecnico in un momento successivo.

Il fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità Europea, né essere sempre materialmente disponibile (non è dunque obbligatorio).

In precedenza la direttiva 89/398 e poi la 98/37 imponevano nel loro Allegato V che: “3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo.”

Inoltre l' Articolo 1.A.2 dell' Allegato II (Contenuto della dichiarazione CE di conformità di una macchina) sembra messo apposta per incentivare le frodi: “nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”.

Sarebbe meglio per i compratori che il Legale Rappresentante della azienda costruttrice, o il suo direttore tecnico, siano i soli responsabili della esistenza e conformità di un fascicolo anche di una macchina costruita anni prima.

Il Legale Rappresentante, o il soggetto nominato per firmare la dichiarazione di conformità devono essere facilmente identificabili ma non sono obbligati a fornire il loro indirizzo.

Praticamente, la direttiva stabilisce che il fabbricante che produce una macchina è responsabile di fronte alla conformità della macchina.

L' Articolo 4 (Sorveglianza del mercato) istituisce, di fatto, la possibilità per i paesi protezionisti di imporre proprie modalità personali, locali, regionali, di soddisfare la direttiva macchine, spesso con ispettori di enti notificati del luogo che collaborano sia con gli ispettorati del lavoro locali che con altre aziende del luogo al fine di favorire queste ultime a danno delle straniere.

Anche l' Articolo 11 (Clausola di salvaguardia) non prevede alcuna possibilità di immediato ricorso verso le autonome decisioni di un singolo Stato e demanda tutto ad un colloquio concesso “senza indugio” dalla Commissione europea...

In primo luogo i tempi dei privati e della amministrazione pubblica hanno diversi ordini di grandezza, in secondo luogo non si indica sanzione alcuna verso lo Stato che sbaglia nei confronti di una azienda, anche se tale sbaglio dovesse rivelarsi censurabile per modi e tempi e determinasse di fatto un calo o crollo delle vendite dell' azienda ingiustamente accusata.

A cura di Stefano Boretti e Angela Nocentini